

→ OSSA
→ Albo d'Iniziato (caveau sur WEB)
Mk



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Home » Istruzione » Normativa » 2014 » prot8921_14

Istruzione

Minister

Prot. n. AOODGPER.8921

Allegati

[

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio III

Roma, 8 sett

Oggetto: Aggiornamento graduatorie di istituto personale A.T.A. 2014/16.

Con la presente si procede alla trasmissione e alla pubblicazione dei decreti relativi all'aggiornar graduatorie di istituto del personale A.T.A. per il triennio 2014/16.

Le domande di aggiornamento potranno essere prodotte, in modalità cartacea, entro l' 8 ottobre 2014.

Si coglie l'occasione per chiarire che, nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potrà conferite supplenze fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della legge 449/97.

Le suddette supplenze fino all'avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ru dell'art. 59 del CCNL comparto scuola.

IL CAPO DIPAI
F.to Luciano


Allegati

D.M. 717 del 5/9/2014

Allegati

Destinatari

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai DIRIGENTI
degli Ambiti territoriali permanenti
LORO SEDI



Indietro

Tutti i diritti riservati © 2009 - Accessibilità - Note legali - Privacy - Indice - Atti di nc

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare, l'articolo 45 che detta disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, concernente i profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e il Ministero per la funzione pubblica 23 luglio 1999, n. 184, con cui è stato disciplinato il trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario alle dipendenze degli enti locali nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 recante Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e, in particolare, l'articolo 8 che rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle stesse, e l'articolo 5, comma 6, che stabilisce la validità triennale della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75, concernente gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di istituto per il conferimento supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2004, n. 35, concernente gli elenchi provinciali ad esaurimento e inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91 con cui è stato bandito il concorso pubblico per la selezione di personale nei profili professionali A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e, in particolare, l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

VISTA la sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, e in particolare, le modifiche apportate alla sopra citata Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

CONSIDERATA la necessità di riformulare e integrare le tabelle di valutazione dei titoli allegata al sopra citato d.m. n. 430 del 2000 in quanto il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso all'impiego deve ritenersi superato in virtù dell'attuale criterio dell'unicità del titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014 con cui sono state modificate e integrate le tabelle di valutazione dei titoli richiesti per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);

CONSIDERATO che, in ragione dell'imminente scadenza della vigenza della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di cui al d.m. n. 104 del 2011, è necessario impartire nuove disposizioni per la riapertura e l'aggiornamento delle stesse;

DECRETA

Art. 1

Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità -

1. Nelle istituzioni scolastiche, presso le quali è istituito l'organico relativo ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, sono rispettivamente costituite, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, di seguito Regolamento, specifiche graduatorie di circolo e di istituto.
2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, costituite in virtù del presente decreto, sostituiscono integralmente quelle costituite ai sensi del d.m. 104 del 2011, vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento, hanno validità per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
3. La terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è elaborata a cura del dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda di inclusione nelle graduatorie stesse da parte degli aspiranti. Ad ogni istituzione scolastica destinataria della domanda degli aspiranti è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tale compito è svolto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda degli aspiranti, indipendentemente dall'istituzione presso di esse dell'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.

4. Gli aspiranti all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (Allegato B), nonché, per gli assistenti tecnici, dei titoli di accesso ai laboratori (Allegato C).
5. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, a seguito della presentazione dell'apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati, contenuta nel modello di domanda D2, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia costituite a seguito del d.m. n. 104 del 2011.
6. Il servizio prestato, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31 dicembre 1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
7. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli enti locali e per tutti i titoli di servizio, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente Tabella di valutazione dei titoli. È, altresì, valutabile come servizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013, per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di tre mesi fino ad un massimo di otto mesi, a partire dall'anno scolastico 2012-2013.
8. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
9. Le graduatorie di circolo e di istituto vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 6 del Regolamento Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
10. Gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, devono possedere almeno una conoscenza di base della lingua